

ato gli *ordinati* più antichi del Comune. Sovente ho riscontrato in questi *ordinati* o *libri consiliorum* cioè deliberazioni dei Consigli dei secoli XIV e XV che si dispone: « Quod Clavarii habeant potestatem accedendi et recipiendi in habitorem Thaurini... » oppure che alcuno « recipiatur in habitorem et sibi fiat instrumentum per noctarium comunis in presencia Domini Vicarij vel Judicis ac clavariorum comunitatis ».

D'altra parte sorgeva la domanda: chi aveva investito il Consiglio del Comune del diritto di concedere la cittadinanza? La risposta la trovai nella monumentale opera dello Sclopis: *Statuta et privilegia civitatis Taurinensis* in cui è inserito il testo del *privilegio* detto del *Cavalletto* largito alla Città di Torino da Amedeo VI il conte Verde, in data 24 marzo 1360. Da questa legge è sancito il diritto di cui trattasi come risulta dal capitolo XXII.

« Qualiter recipi debeant habitores Thaurini. Item, damus, et concedimus ut supra, quod per maius consilium, et credentiam Thaurini recipiantur et recipi possint habitores in ipsa civitate, quibus dentur, et concedantur immunitates, ut ipsi credentiae placuerit et videbitur pro meliori, sicut tamen est hactenus fieri consuetum ».

Occorre a questo punto considerare: il privilegio è del 1360 e gli *ordinati* degli anni precedenti, risalendo fino a quelli del 1325, che formano il primo volume della raccolta, contengono già concessioni di cittadinanza. Quindi il codice del *Cavalletto* non confermava che un potere in precedenza attribuito al Consiglio.

Ed ecco l'atto di concessione della cittadinanza torinese al marchese Manfredo di Saluzzo del 1222, cioè dell'epoca del Comune autonomo retto dal Podestà, a testimoniare di questo potere originario del Consiglio. Manfredo di Saluzzo è ricevuto come cittadino ed abitante di Torino « consilio et voluntate sapientum... civitatis », cioè dei membri della Credenza del Comune.

Una nuova fortunata ricerca mi ha consentito per mezzo del *Liber pactionum habitatorum civitatis Taurini*, di stabilire che il Comune, nonostante avesse perso la sua autonomia, continuava a creare cittadini torinesi prima dell'ultimo decennio del secolo XIII.

Il *Liber pactionum* è un volume di atti notarili, fra il 1284 ed il 1323, composto di fogli di pergamena e ricoperto di cuoio con borchie di ferro. Dagli istrumenti, si rileva che il forestiero, accettato come cittadino, giura il *perpetuale habitaculum civitatis Taurini de consilio consensu et voluntate... sapientum eiusdem civi-*

*tatis custitutorum ad negocium habitatorum de novo recipendorum.*

Esisteva dunque una Commissione di *sapientes* cui erano demandati l'esame delle domande e le proposte di conferimento della cittadinanza. Fra questi *sapientes* erano certamente i *Chiavari* in numero di quattro, essendo i medesimi di istituzione remota e già menzionati in atti del principio del Duecento, quali rappresentanti del Comune.

Quali le condizioni per essere ricevuto cittadino?

Il richiedente promette solennemente di provvedersi di un'abitazione e di occuparla effettivamente *cum foco catena et massericcio et familia...*

Su quest'obbligo il Comune è rigoroso: il contraente deve acquistare entro un termine prestabilito *pro habitaculo servando possessionem unam* (di un valore determinato); *in Taurino vel in poderio Taurini vel fine Taurini.*

Se l'abitazione fosse stata abbandonata era convenuto che l'immobile diventasse di proprietà del Comune. L'obbligo dell'acquisto dell'abitacolo risulta categorico dagli istrumenti del *Liber pactionum*; non figura invece chiaramente nei laconici *ordinati* comunali. A meno che la *consuetudo* *more solito* non si riferisca anche a questo obbligo. Presumibilmente dopo la cessazione della Signoria dei principi d'Acaia sul Piemonte il grave obbligo predetto è scomparso come starebbero a dimostrarlo gli *ordinati* del Quattrocento dove si trovano parecchi casi in cui il Comune pretende la donazione di una *bona balistra cum suis arteleris tendendi*. Logicamente si deve ritenere che se il Comune preferiva rifornirsi di armi per la sua difesa a spese dei nuovi cittadini, non poteva esigere un ulteriore esborso di denaro obbligando all'acquisto di un immobile.

Dopo la lunga occupazione francese del '500 le finanze del Comune di Torino sono esauste e l'Amministrazione civica si preoccupa di aumentare le entrate.

Nel Consiglio di S. Michele del 1565, 29 settembre, i Consiglieri *per degni e considerabili rispetti hanno ordinato et ordonmano che d'oravanti non habbi nè si possi ammettere alcuno in e per cittadino di Turino a manco de scudi vinti d'oro in oro.*

I *Chiavari* che da secoli avevano la prerogativa di proporre i nuovi cittadini torinesi, non percepivano alcun diritto per tale incombenza. Nel 1601, 29 settembre, in occasione della creazione di dodici cittadini, si stabilirono dal Consiglio *regalie* per i *Chiavari*. Vi sono perciò molti *ordinati* contenenti la clausola *mediante le solite regalie ai Chiavari*. Non si fa più menzione dal 1631 in poi di tali regalie: forse la disposizione era caduta in disuso.